

DELIBERA N. 160/26/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI
CASTEL DI SANGRO (L'AQUILA) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9
DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 24 giugno 2026;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS del 6 novembre 2017, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”* (di seguito, *“Regolamento”*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 25 febbraio 2026 con il quale sono stati convocati per i giorni 24 e 25 maggio 2026 i comizi per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l’elezione dei Consigli circoscrizionali, con l’eventuale turno di ballottaggio nei giorni del 7 e 8 giugno 2026;

VISTA la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli*

comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024” alla quale si fa rinvio attesa l’omogeneità delle consultazioni, ma limitatamente alle previsioni riferite all’ambito locale interessato, con esclusione in particolare della disciplina prevista nel Titolo II, Capo I relativa alle trasmissioni dell’emittenza nazionale;

VISTA la nota del 22 maggio 2026 (prot. n. 0190141) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni dell’Abruzzo ha trasmesso le conclusioni istruttorie, unitamente all’intera documentazione, relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Castel di Sangro (L’Aquila), a seguito della denuncia della Lista Civica “Comunità Castellana”, rappresentata dalla candidata alla carica di Sindaco Sig.ra Michela D’Amico, con la quale è stato segnalato che *“l’Amministrazione comunale uscente di Castel di Sangro, per il tramite del Sindaco uscente Angelo Caruso e dell’Assessore alle Politiche Sociali Raffaella Dell’Erede [...] ha posto in essere una serie di condotte che si ritengono gravemente lesive della disciplina sulla par condicio e sul divieto di comunicazione istituzionale in periodo elettorale”* ed, in particolare per: 1) *la concessione del patrocinio comunale e l’autorizzazione alla diffusione dell’evento denominato “Generazioni in Gioco - Giochi e laboratori per genitori e bambini”, programmato per il giorno 15 maggio 2026 presso la Sala Polifunzionale di Piazza Plebiscito;* 2) *la pubblicazione e diffusione, ad opera dell’Assessore Raffaella Dell’Erede, in data antecedente e prossima a quella del 12 maggio 2026, sia sul proprio profilo Facebook sia sul proprio profilo Instagram, di un video realizzato all’interno della stanza del Sindaco del Comune di Castel di Sangro, con lo stemma comunale in piena evidenza, corredato da hashtag espliciti quali “#elezionicomunali” e “#votadellerede”;* 3) *la diffusione, su vari canali mediatici, ivi compresi i social network, di due locandine di eventi recanti il logo del Comune di Castel di Sangro e la partecipazione del Sig. Angelo Caruso nella qualità di Sindaco del Comune, programmati in date successive allo svolgimento delle elezioni (evento del 28 maggio 2026: presentazione editoriale del libro “Etnobotanica in Abruzzo” di Aurelio Manzi, presso la Sala Polifunzionale di Castel di Sangro, con la partecipazione, tra gli altri, di “Angelo Caruso - Sindaco di Castel di Sangro ed evento del 27-31 luglio 2026 (rectius: 27-31 luglio 2025, ma riprogrammato al 2026): “Scuola Estiva di Alta Formazione Filosofica – XX Edizione”, con la partecipazione, tra gli altri, di “Angelo Caruso - Sindaco di Castel di Sangro” nei saluti istituzionali del 27 luglio 2026)”, il tutto in violazione dell’articolo 9 della citata legge 22 febbraio 2000, n. 28.*

Al riguardo, il Comitato, dopo aver chiesto in data 19 maggio 2026 le controdeduzioni in merito ai fatti contestati, rilevata a seguito dell’istruttoria sommaria *“l’intervenuta rimozione dei contenuti digitali oggetto delle prime due fattispecie di segnalazione”* (nn. 1 e 2) ed *“attesa la genericità [della segnalazione n. 3] non corredata dalla specifica indicazione dei canali di diffusione”*, con la delibera n. 24/2026 ha proposto l’archiviazione;

ESAMINATE le memorie difensive del Comune di Castel di Sangro pervenute in data 20 maggio 2026, a firma congiunta dell’Avv. Angelo Caruso, Sindaco uscente e della prof.ssa Raffaella dell’Erede, Assessore comunale, nelle quali è stato rappresentato che:

- *la distinzione tra comunicazione istituzionale imputabile all’ente pubblico e comunicazione politico-elettorale riconducibile ai singoli candidati costitui[sce] il criterio discrezionale per l’applicazione del divieto, con conseguente insussistenza della violazione in*

assenza di utilizzo di beni, mezzi, personale o strumenti appartenenti all'amministrazione comunale per finalità propagandistiche;

- *con specifico riferimento alla posizione del Sindaco uscente Avv. Angelo Caruso, non [è] ravvisabile alcuna diretta imputabilità delle condotte contestate, non emergendo [...] alcun utilizzo di mezzi, strumenti o personale dell'ente pubblico a fini elettorali, né alcun coinvolgimento diretto del medesimo nella diffusione dei materiali oggetto di segnalazione, qualificati come manifesti e locandine pubblicati da soggetti terzi estranei all'amministrazione;*
- *con riferimento agli eventi programmati successivamente alla consultazione elettorale, [è] esclusa la concessione del patrocinio comunale" e gli stessi sono "divenuti noti ai deducenti soltanto in occasione della segnalazione";*
- *con riguardo al contenuto audiovisivo diffuso dall'Assessore Raffaella Dell'Erede, lo stesso [è] stato pubblicato esclusivamente sul profilo personale della medesima, senza utilizzo di canali istituzionali o strumenti di comunicazione riconducibili all'ente, precisando altresì che, al fine di fugare ogni dubbio circa la liceità della condotta contestata e ripristinare un clima di serenità elettorale, il video è stato spontaneamente rimosso;*
- *pertanto, si chiede "l'archiviazione del procedimento";*

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, il divieto di comunicazione istituzionale di cui all'art. 9 decorre dalla convocazione dei comizi comunali, ovvero a partire dal 9 aprile 2026, quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle votazioni per proseguire fino alla chiusura delle operazioni di voto (25 maggio 2026);

CONSIDERATO che il citato art. 9 della legge n. 28/00 non identifica in concreto quali siano le amministrazioni pubbliche soggette al divieto in relazione all'ambito delle consultazioni elettorali di volta in volta interessato;

RILEVATO che le elezioni dei Sindaci e dei Consigli comunali indette per i giorni 24 e 25 maggio 2026 coinvolgono una percentuale inferiore al venticinque per cento degli aventi diritto al voto su scala nazionale e che, pertanto, hanno valenza locale per cui, sulla scorta del quadro normativo e regolamentare vigente, il divieto di comunicazione istituzionale trova applicazione nei confronti delle amministrazioni pubbliche negli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni amministrative stesse;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *"proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire*

[...] *una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari*";

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *"a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale"*;

CONSIDERATO inoltre che l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *"la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa"*, finalizzata, tra l'altro, a *"illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento"*;

PRESA VISIONE delle attività di comunicazione segnalate e dell'intera documentazione istruttoria;

RILEVATO che, come accertato dal competente Comitato regionale risulta quanto segue:

1) relativamente alla diffusione del materiale promozionale relativo all'evento denominato "Generazioni in Gioco – Giochi e laboratori per genitori e bambini", programmato per il giorno 15 maggio 2026 presso la Sala Polifunzionale di Piazza Plebiscito si osserva che *"la locandina oggetto di contestazione, originariamente pubblicata sui profili social personali dell'Assessore alle Politiche Sociali Raffaella Dell'Erede, è stata successivamente rimossa"* e poiché *"il medesimo materiale sarebbe stato diffuso sia in formato cartaceo sul territorio comunale sia mediante canali social (Facebook e Instagram), senza tuttavia specificare ulteriori canali di diffusione diversi da quelli direttamente riconducibili alla predetta Assessora, tale circostanza può ritenersi accertata, allo stato, limitatamente alla rimozione del contenuto dai profili social personali della medesima"*;

2) relativamente alla pubblicazione, sui profili social personali dell'Assessore Raffaella Dell'Erede, di un contenuto audiovisivo realizzato all'interno della stanza del Sindaco del Comune di Castel di Sangro, con lo stemma comunale in evidenza e corredato da *hashtag* espressamente riconducibili alla competizione elettorale si rappresenta che *"l'Avv. Angelo Caruso e Raffaella dell'Erede, hanno rappresentato l'avvenuta rimozione del contenuto oggetto di contestazione"*;

3) relativamente alla presunta diffusione di locandine per l'evento di presentazione editoriale del volume "Etnobotanica in Abruzzo", programmato per il giorno 28 maggio 2026 presso la

Sala Polifunzionale di Castel di Sangro, nonché all’iniziativa denominata “Scuola Estiva di Alta Formazione Filosofica – XX Edizione”, programmata per il periodo 27-31 luglio 2026, entrambe recanti il logo del Comune di Castel di Sangro e l’indicazione della partecipazione del Sig. Angelo Caruso nella qualità di Sindaco del Comune, si tratta di *“ulteriori iniziative promozionali e comunicative segnalate come recanti simboli istituzionali dell’Ente e ritenute suscettibili, secondo l’esponente, di determinare una indebita commistione tra comunicazione istituzionale e comunicazione con finalità di promozione politico-elettorale”*;

CONSIDERATO che il Comune di Castel di Sangro, come risulta dalle controdeduzioni, ha comunicato la rimozione delle comunicazioni descritte ai nn. 1 e 2 della segnalazione;

RILEVATO che il competente Comitato ha verificato la rimozione delle attività di comunicazione di cui ai nn. 1 e 2 in questione ed accertato l’adeguamento spontaneo agli obblighi di legge;

RITENUTO che l’attività di rimozione in questione è tale da configurare un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge, in quanto intervenuta immediatamente in data 20 maggio 2026 dopo la contestazione dell’avvenuta violazione in data 19 maggio 2026, e quindi idonea, per modalità e tempistica di realizzazione, a far venir meno gli effetti lesivi, ai sensi dell’art. 28, comma 7, della delibera 122/24/CONS;

RITENUTO, infine, con riferimento alle locandine relative agli eventi “Etnobotanica in Abruzzo” e “Scuola Estiva di Alta Formazione Filosofica - XX Edizione”, descritte al n. 3 della segnalazione che, come accertato dal competente Comitato regionale *“l’affermazione secondo cui tali contenuti sarebbero stati diffusi su vari canali mediatici, ivi compresi i social network non risulta sufficientemente circostanziata [...] non essendo stati forniti elementi oggettivi idonei a consentire al Corecom una autonoma verifica istruttoria”* per cui non si ravvisano *“elementi sufficienti a giustificare la formulazione all’Autorità [...] di una proposta di adozione dei provvedimenti di cui all’art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28”*;

RITENUTO di poter aderire alla proposta di archiviazione formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni dell’Abruzzo;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell’art. 31 del “Regolamento”;

DELIBERA

l’archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Castel di Sangro (L'Aquila) e al Comitato regionale per le comunicazioni dell'Abruzzo e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 24 giugno 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella